

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

*Gli abusi di posizione dominante esaminati*

Nel 2016 l'Autorità ha portato a termine tre procedimenti istruttori in materia di abusi di posizione dominante<sup>50</sup>.

Un procedimento si è concluso con l'accertamento della violazione del divieto di abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE<sup>51</sup>, negli altri due casi l'Autorità ha concluso il procedimento istruttorio con una decisione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della l. 287/1990, con la quale ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati dall'impresa senza accertare l'infrazione<sup>52</sup>.

In considerazione della gravità dell'infrazione accertata, nel caso conclusosi con l'accertamento della violazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stata comminata all'impresa una sanzione per un ammontare pari a 5.225.317 euro<sup>53</sup>.

Al 31 dicembre 2016 risultavano in corso tredici procedimenti, dei quali undici ai sensi dell'articolo 102 TFUE<sup>54</sup> e due ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1990<sup>55</sup>.

---

**Abusi esaminati nel 2016 per settori di attività economica**  
 (numero delle istruttorie concluse)
 

---

Settore prevalentemente interessato	
Editoria e stampa	1
Radio e televisione	1
Altre attività manifatturiere	1
<b>Totale</b>	<b>3</b>

---

65

*Le operazioni di concentrazione esaminate*

Nel periodo di riferimento, i casi di concentrazioni esaminati sono stati cinquantadue. In cinque casi l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della l. 287/1990: due casi hanno avuto ad oggetto la modifica delle misure imposte dall'Autorità per l'autorizzazione di una precedente operazione di concentrazione, ai sensi dell'articolo 6 della l. 287/1990<sup>56</sup>; mentre nei restanti tre casi l'Autorità ha autorizzato

<sup>50</sup> INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN, E-CLASS/BORSA ITALIANA, ENEL DISTRIBUZIONE-RIMOZIONE COATTA DISPOSITIVI SMART METERING.

<sup>51</sup> INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN.

<sup>52</sup> E-CLASS/BORSA ITALIANA, ENEL DISTRIBUZIONE-RIMOZIONE COATTA DISPOSITIVI SMART METERING.

<sup>53</sup> INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN.

<sup>54</sup> UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI, COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA, POSTE ITALIANE/PREZZI RECAPITO, GARA TPL PADOVA, ENEL-PREZZI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO AREA BRINDISI, SORGENIA-PREZZI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO AREA BRINDISI, ASSICURAZIONI AGRICOLE/COMPORTAMENTI ESCLUDENTI CODIPRA, TELECOM ITALIA-SMS INFORMATIVI AZIENDALI, VODAFONE-SMS INFORMATIVI AZIENDALI, NUOVOIMAIE (concluso in data 11/1/2017), SOFTWARE PROCESSO CIVILE TELEMATICO (concluso in data 18/1/2017).

<sup>55</sup> CAMERE DI COMMERCIO-MERCATO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI VINI DI QUALITÀ, SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI/SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA NELLA PROVINCIA DI TRENTO.

<sup>56</sup> ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE, UNICREDIT/CAPITALIA.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

l'operazione di concentrazione subordinatamente all'adozione di alcune misure correttive<sup>57</sup>. L'Autorità ha disposto la non violazione con riguardo ad altri quarantasei casi, per i quali non ha ritenuto di dover avviare l'istruttoria. Infine, in un caso ha disposto la non applicabilità della legge.

È stato concluso un procedimento istruttorio per inottemperanza delle misure cui l'Autorità aveva subordinato il provvedimento di autorizzazione della concentrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l. 287/1990<sup>58</sup> con l'irrogazione di una sanzione pari a 374.000 euro.

Sono stati inoltre conclusi due procedimenti istruttori per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva dell'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l. 287/1990<sup>59</sup> con l'irrogazione di una sanzione complessivamente pari a 10.000 euro.

#### *Inottemperanza alla diffida*

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori per inottemperanza alla diffida; in un caso ha accertato la violazione dell'articolo 15, comma 2, della l. 287/1990<sup>60</sup> irrogando una sanzione amministrativa pari a 912.536 euro.

#### *Separazioni societarie*

Nel 2016 l'Autorità ha concluso, con l'accertamento dell'infrazione, un'istruttoria relativa alla mancata ottemperanza dell'obbligo di separazione societaria e di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-bis e 2-ter, della l. 287/1990<sup>61</sup>, per la quale è stata irrogata una sanzione pari a 5.000 euro.

#### *Indagini conoscitive*

Nel corso del 2016, l'Autorità ha disposto la chiusura di cinque indagini conoscitive ai sensi dell'articolo 12 della l. 287/1990<sup>62</sup>.

#### *Rideterminazione della sanzione*

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha deliberato la rideterminazione della sanzione in un procedimento istruttorio<sup>63</sup>.

<sup>57</sup> ARNOLDO MONDADORI EDITORE/RCS LIBRI, RETI TELEVISIVE ITALIANE/GRUPPO FINELCO, AZA/LINEA GROUP HOLDING.

<sup>58</sup> MOBY/TOREMAR.

<sup>59</sup> BCC ROMA-BANCA PADOVANA CC, BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO/BANCA ROMAGNA COOPERATIVA-CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA CENTRO E MACERONE.

<sup>60</sup> CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CNF-INOTTEMPERANZA.

<sup>61</sup> ALILAGUNA-SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA LAGUNA DI VENEZIA.

<sup>62</sup> MERCATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE AUDIOVISIVO, MERCATI DEI VACCINI PER USO UMANO, INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE LATTIERO CASEARIO, CONDIZIONI CONCORRENZIALI NEI MERCATI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

<sup>63</sup> GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE-RIDETERMINAZIONE SANZIONE.

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

*Gli accertamenti ispettivi*


Nel corso del 2016, l'Autorità ha disposto 14 accertamenti ispettivi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l. 287/90. A questi si aggiungono due ulteriori accertamenti ispettivi disposti dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 5 e 6, del regolamento del Consiglio n. 1/2003, per i quali l'Autorità italiana ha prestato la collaborazione richiesta.

Procedimenti avviati e accertamenti ispettivi effettuati nel 2016 in materia di concorrenza.	Procedimenti avviati (n.)	Con accertamento ispettivo (n.)	Sedi ispezionate (n.)	(b)/(a)
	(a)	(b)	(c)	(%)
Concorrenza	16	14	81	88%

L'accertamento ispettivo è stato disposto nell'88% dei procedimenti in materia di intesa e abuso di posizione dominante. Rispetto al 2015 l'Autorità ha effettuato un numero maggiore di accertamenti ispettivi mentre inferiore è stato il numero di sedi ispezionate (v. Figura 1) anche in ragione della fattispecie dei procedimenti avviati nell'anno (12 per ipotesi di abuso di posizione dominante, 4 di intesa restrittiva della concorrenza). Inoltre, 17 delle 81 verifiche ispettive sono state condotte a seguito dell'ampliamento istruttorio di 2 procedimenti di intesa già avviati nel corso del 2015.

67

**Figura 1 - Incidenza percentuale sulle istruttorie in materia di concorrenza dei procedimenti con accertamento ispettivo e numero di ispezioni effettuate nel periodo 2008-2016**



RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

*L'attività di segnalazione e consultiva*

Nel corso del 2016 le segnalazioni adottate e pubblicate dall'Autorità ai sensi degli articoli 21 e 22 della l. 287/1990, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o dai progetti normativi, sono state settantanove. I pareri adottati ai sensi dell'articolo 21-bis della l. 287/1990 sono stati quattordici.

Nel periodo di riferimento, sono stati adottati diciassette pareri su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), con riguardo a leggi regionali che presentavano restrizioni alla concorrenza e al corretto funzionamento del mercato. Infine, sono stati adottati settantanove pareri ai sensi di normative diverse<sup>64</sup>.

Come negli anni passati, gli interventi hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

<sup>64</sup> Si tratta di interventi ai sensi degli articoli 14 e 19 del d.lgs. 259/2003 recante Codice delle comunicazioni elettroniche.



## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

## Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività economica ex artt. 21 e 22 (numero degli interventi)

Settore		2016
Energia		13
Energia elettrica e gas	4	
Industria estrattiva	1	
Industria petrolifera	2	
Smaltimento rifiuti	6	
Comunicazioni		16
Informatica	5	
Telecomunicazioni	5	
Editoria e stampa	3	
Materiale elettrico ed elettronico	2	
TV Radio e televisione	1	
Credito		3
Servizi postali	2	
Assicurazioni e fondi pensione	1	
Agroalimentare		8
Agricoltura e allevamento	1	
Industria alimentare e delle bevande	3	
Industria farmaceutica	4	
Trasporti		12
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	9	
Mezzi di trasporto	3	
Manifatturiero		1
Altre attività manifatturiere	1	
Servizi		26
Servizi vari	15	
Sanità e servizi sociali	3	
Attività professionali e imprenditoriali	2	
Attività ricreative, culturali e sportive	2	
Ristorazione	1	
Turismo	2	
Meccanica	1	
<b>Totale</b>		<b>79</b>

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016


**Pareri adottati ai sensi dell'articolo 21-bis per settori di attività economica  
(numero degli interventi)**

Settore		2016
Energia		4
Industria petrolifera	1	
Smaltimento rifiuti	3	
Comunicazioni		2
Informatica	2	
Trasporti		3
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	3	
Servizi		5
Sanità e altri servizi sociali	3	
Servizi vari	2	
<b>Totale</b>		<b>14</b>

*Monitoraggio dell'attività di segnalazione e consultiva*

L'Autorità ha continuato a svolgere l'attività di monitoraggio degli esiti dell'attività di segnalazione e consultiva (*advocacy*). Il monitoraggio rileva il tasso di ottemperanza inteso come rispondenza dei destinatari alle indicazioni fornite negli interventi dell'Autorità. L'analisi svolta, relativa agli interventi di *advocacy* adottati nel periodo 2015 - primo semestre 2016, ha fatto emergere esiti nel complesso soddisfacenti, tenuto conto della risposta nella maggior parte dei casi positiva dei destinatari degli interventi dell'Autorità. In particolare, su un totale di 147 interventi, si è riscontrato un tasso di successo del 55%, come ottemperanza piena (36% di esiti positivi) e parziale (19% di parzialmente positivi).

70

**Esito complessivo advocacy  
(2015-I sem. 2016)**

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

I dati presentati sono aggiornati al 5 novembre 2016. Gli esiti degli interventi complessivi del 2016 saranno oggetto di un'ulteriore analisi e i risultati, unitamente a quelli del 2015, saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità alla fine del primo semestre del 2017.

Distinguendo gli esiti per singoli strumenti giuridici posti alla base dell'intervento dell'Autorità si osserva che il tasso di successo varia a seconda che l'intervento sia stato chiesto dall'amministrazione interessata o disposto d'ufficio dall'Autorità. Si evidenzia in particolare, come già emerso in elaborazioni passate, che gli interventi complessivi ai sensi dell'art. 21 hanno dato un esito poco soddisfacente, mentre i pareri resi ai sensi dell'art. 22 hanno fatto registrare un tasso di successo decisamente più favorevole, in particolare quando l'intervento è stato richiesto dalla pubblica amministrazione, sia centrale che locale. Peraltro, rispetto alla scorsa rilevazione, nel periodo di riferimento, si riscontra un significativo miglioramento del tasso di successo degli interventi dell'Autorità ex art. 22 adottati d'ufficio che è passato dal 46% al 59% di esiti positivi. La maggiore aderenza alle indicazioni contenute negli interventi di segnalazione da parte delle amministrazioni che ricevono i pareri d'ufficio conferma la bontà della linea intrapresa dall'Autorità di individuare secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa i casi ritenuti meritevoli di intervento.

Gli interventi ai sensi dell'art. 21-bis e i pareri ai sensi dell'art. 22 su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri mostrano un tasso di successo di poco inferiore al 50%.

Si riportano sinteticamente i dati in termini di tasso di successo sul totale riferito alle quattro categorie di interventi effettuati nel 2015 e primo semestre 2016:

- art. 21 - tasso di successo 27% (13% esiti positivi, 14% parzialmente positivi);
- art. 22 - tasso di successo 70% (38% esiti positivi, 32% parzialmente positivi);
- art. 21-bis - tasso di successo 41% (al netto del contenzioso);
- art. 22 (PCM) - tasso di successo 46%.

In riferimento alla ripartizione settoriale, i maggiori interventi si sono concentrati nei settori dei trasporti, dei servizi vari e dell'energia e ambiente, che complessivamente rappresentano il 49% di tutta l'attività di *advocacy*. Tale dato conferma quanto già emerso nelle precedenti rilevazioni, proseguendo un *trend* risalente almeno al 2013, data di inizio dell'attività di monitoraggio.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

## L'attività di tutela della concorrenza

### *Le intese*

#### *I procedimenti più rilevanti conclusi nel 2016*

##### *ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING*

Nel giugno 2016, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 101 TFUE nei confronti di Gruppo Argenta S.p.A., D.A.EM. S.p.A. e le sue controllate: Molinari S.p.A., Dist.illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte appartenenti al gruppo Buonristoro), Ge.S.A. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l., Serim S.p.A., Sogeda S.p.A., Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), accertando un'intesa restrittiva nel mercato dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semiautomatici in Italia. Il procedimento era stato avviato nel luglio 2014, in seguito ad una segnalazione della società Ideal Service S.r.l. nella quale si prospettava l'esistenza di una presunta intesa tra i principali operatori del settore volta a limitare il confronto concorrenziale attraverso la ripartizione della clientela.

L'Autorità ha considerato che il settore del *vending* è caratterizzato dalla somministrazione di bevande calde e fredde e di cibi pre-confezionati, mediante apparecchi di distribuzione automatici (c.d. *vending machines*) e semi-automatici (c.d. OCS, *Office Coffee Service machines*) collocati in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le società coinvolte operavano in via principale nel settore dell'attività di gestione, consistente nell'installazione presso il cliente dei distributori automatici e/o delle macchine OCS, in comodato d'uso gratuito, inclusa l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria, e nella vendita dei prodotti alimentari grazie al rifornimento periodico dei distributori o alla consegna presso il cliente delle cialde o capsule per le macchine OCS. L'offerta dei servizi di gestione è rivolta a clienti sia pubblici che privati.

Nel corso del procedimento l'Autorità ha accertato l'esistenza di un'ampia concertazione tra le società Parti del procedimento volta alla ripartizione territoriale del mercato e della clientela, attraverso la condivisione di regole di condotta fondate sulla non belligeranza reciproca e su scambi di clientela. Tale coordinamento aveva interessato, inoltre, anche la condotta di prezzo sul mercato, e aveva visto il coinvolgimento dell'associazione di categoria CONFIDA, la quale aveva facilitato, sostenuto e attivamente promosso la collusione tra le imprese.

In particolare, l'Autorità ha accertato che le Parti avevano concluso un accordo che si era concretizzato nell'astensione reciproca dal formulare offerte ai rispettivi clienti ovvero nel presentare offerte non competitive ai



## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

clienti dei concorrenti “amici”, sia nel contesto di gare pubbliche e private per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica e semiautomatica, sia in relazione a contrattazioni dirette bilaterali con singoli clienti. Tale patto di non belligeranza, attuato condividendo le strategie di partecipazione e attraverso lo scambio di informazioni sensibili, prevedeva anche un meccanismo di compensazione dei clienti reciprocamente sottratti tra gli operatori, finalizzato a mantenere invariati i volumi di vendita tra i concorrenti partecipanti all'intesa, nonché gli ambiti rispettivi di operatività geografica. Le condotte spartitorie e compensative sono state attuate, talvolta, anche con il ricorso ad operazioni di cessione di rami d'azienda e complessi aziendali. Quanto al coordinamento dei prezzi, questo era stato realizzato dalle società Parti tramite iniziative volte a ridurre la pressione concorrenziale sul mercato unitamente all'associazione di categoria CONFIDA, nella quale alcune di esse ricoprivano cariche di rilievo. Un numero significativo di rappresentanti delle imprese Parti del procedimento, difatti, sedeva nel Consiglio di Settore delle imprese di gestione ed era, al contempo, membro del Consiglio Direttivo dell'associazione.

In particolare, le società Parti si sono coordinate unitamente a CONFIDA per promuovere l'incremento generalizzato dei prezzi nel mercato e per contrastare la concorrenza di prezzo tra imprese di gestione che avrebbe potuto svilupparsi in risposta ad alcuni eventi (*shock*) esogeni. In tali occasioni, idonee a destabilizzare il mercato, infatti, l'intervento dell'associazione di categoria era necessario ad indirizzare e influenzare i comportamenti della generalità degli operatori, anche al di là della cerchia dei concorrenti “amici”.

In particolare, il coordinamento si è manifestato: i) nella predisposizione di un capitolato di gara standard per le Pubbliche Amministrazioni e per gli istituti scolastici come risposta al fenomeno di bandi di gara particolarmente premianti le offerte economiche; ii) in annunci di aumenti generalizzati di prezzi come risposta ad un presunto aumento dei costi delle materie prime; iii) nell'indicazione delle modalità con le quali procedere all'adeguamento dei prezzi in risposta all'incremento dell'aliquota IVA dal 4 al 10% nel 2013 sui prodotti somministrati attraverso i distributori automatici e semiautomatici. In particolare, con riferimento a quest'ultima iniziativa, le società coinvolte e l'associazione di categoria avevano promosso un coordinamento dei prezzi tra tutti i gestori tramite traslazione integrale dell'aumento fiscale sui prezzi praticati ai clienti finali, che aveva generato un aumento generalizzato dei prezzi in misura superiore all'incremento IVA.

Infine, l'Autorità ha rilevato l'esistenza di una fitta rete di collegamenti strutturali e/o personali tra imprese concorrenti, che sono stati considerati idonei a condizionarne il comportamento sul mercato e l'autonomia decisionale, nonché a favorire l'accesso a informazioni riservate relative alla gestione dell'attività di impresa.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

Sulla base degli elementi acquisiti, l'Autorità ha accertato, dunque, l'esistenza di una concertazione segreta tra le società, caratterizzata dalla comune volontà di concordare e di attuare la ripartizione del mercato e della clientela, anche in occasione di gare, nonché di coordinare le politiche di prezzo unitamente a CONFIDA. Il coordinamento delle politiche commerciali era finalizzato sia a mantenere inalterate le rispettive quote di mercato, sia a concordare la rispettiva operatività geografica, nonché, infine, a evitare una concorrenza aggressiva sui prezzi.

In considerazione di ciò, l'Autorità ha ritenuto che le condotte accertate fossero idonee a configurare un'intesa complessa, unica e continuata ai sensi dell'articolo 101 TFUE finalizzata a limitare il confronto concorrenziale su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela, nel mercato dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi automatici in Italia.

Alla luce della gravità e della durata dell'infrazione, che si era protratta quantomeno dal 2008 e fino al 2015, l'Autorità ha comminato alle società coinvolte sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo superiore a 100 milioni di euro.

#### *VENDITA DEI DIRITTI TELEVISIVI SERIE A 2015-2018*

Nell'aprile 2016, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP) e delle società Infront Italy, Sky Italia, Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI) e della sua controllata Mediaset Premium, accertando una violazione dell'articolo 101 TFUE con riferimento alla vendita dei diritti audiovisivi del Campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018.

Il procedimento era stato avviato dall'Autorità a seguito di notizie di stampa nelle quali si prospettava la possibile alterazione degli esiti finali della vendita dei pacchetti televisivi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A tramite un accordo restrittivo della concorrenza fra i principali operatori attivi nel mercato delle *pay-tv* e della raccolta pubblicitaria, favorito da LNP e dal suo *advisor* Infront. In particolare, la vendita dei diritti audiovisivi del Campionato di calcio per il triennio 2015/2018 sarebbe avvenuta sulla base di accordi ripartitori fra gli operatori coinvolti e non attraverso il corretto svolgimento del confronto competitivo che deve essere organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per l'assegnazione dei diritti in questione.

L'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante sul quale valutare le condotte fosse quello dei diritti di trasmissione televisiva in Italia degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno, per tutto l'anno, rappresentati eminentemente dagli incontri della serie A e B e di Coppa (Coppa Italia e Supercoppa di Lega), nonché della UEFA Champions League e della UEFA



## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Europa League. Tale mercato ha dimensione nazionale, in ragione di fattori culturali e delle preferenze del pubblico. L'interesse suscitato dagli eventi calcistici appare infatti legato alla partecipazione delle squadre del proprio Paese e alla trasmissione nella propria lingua madre. Inoltre, i diritti mediatici sugli eventi calcistici sono in genere venduti su base nazionale.

La LNP aveva offerto i diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2015-2018, adottando una modalità di vendita mista “per piattaforma” e “per prodotto”, predisponendo i seguenti Pacchetti: Pacchetto A, riguardante i diritti per le piattaforme satellitari (DTH), Internet, IPTV e Telefonia mobile relativi a otto società sportive di maggior interesse per un totale di 248 eventi (65% del numero degli eventi); Pacchetto B, riguardante i diritti per le piattaforme digitale terrestre (DTT), Internet, IPTV e Telefonia mobile per i medesimi eventi del pacchetto A; Pacchetto C, relativo ai diritti accessori (quali, ad esempio, interviste, immagini dagli spogliatoi) al pacchetto A o B; Pacchetto D, riguardante i diritti di trasmissione in esclusiva per prodotto in tutte le piattaforme per i rimanenti eventi disputati dalle squadre con minor seguito e da una squadra di maggior seguito (132 *match* corrispondenti al 35% degli eventi); Pacchetto E, relativo a 3 *match* a scelta tra quelli disputati la domenica alle 15.00 da trasmettere tramite piattaforma internet.

Ad esito delle procedure competitive per l'assegnazione dei diritti relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2015-18, diversamente da quanto discendeva dalla valutazione delle offerte presentate, ove Sky avrebbe dovuto essere assegnataria dei diritti relativi sia al pacchetto A che al pacchetto B, il Pacchetto A era stato assegnato a Sky, e i Pacchetti B e D a RTI/Mediaset Premium. I diritti audiovisivi di cui al Pacchetto D erano stati poi concessi in sub-licenza da RTI/Mediaset Premium a Sky.

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato che tale esito era il risultato di un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, posta in essere dai menzionati soggetti, finalizzata ad alterare l'esito della gara per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018. L'Autorità ha accertato in particolare che, a fronte di un iniziale confronto competitivo tra Sky e RTI/Mediaset Premium, manifestatosi anche attraverso campagne mediatiche e iniziative stragiudiziali, tali operatori hanno preso parte ad un accordo con LNP e Infront che ha di fatto alterato l'esito della procedura competitiva sulla base della quale, conformemente al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*, c.d. Decreto Melandri) e alle Linee Guida approvate dalle Autorità, dovevano essere assegnati i diritti audiovisivi in questione.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

Più specificamente, è risultato che LNP, che doveva aggiudicare i diritti con l'ausilio di Infront, aveva promosso una soluzione negoziale per l'assegnazione dei diritti concordata con i due principali concorrenti: sin dall'apertura delle buste, RTI/Mediaset Premium ha condiviso la soluzione proposta da Lega e Infront, con l'assegnazione del pacchetto B da cui sarebbe stata altrimenti esclusa, applicando le regole di gara; Sky, benché indotta anche dalla condotta delle altre Parti, ha aderito all'accordo e ha perseguito un proprio interesse, attraverso l'acquisizione della titolarità del pacchetto A e, mediante la sub-licenza, la possibilità di trasmettere le partite del pacchetto D, completando la propria offerta.

L'Autorità ha rilevato che, alterando il corretto svolgimento delle procedure competitive contemplate dal d.lgs. 9/2008, l'intesa aveva avuto l'effetto di garantire la ripartizione del mercato tra Sky e Mediaset/Premium, i due operatori assegnatari dei diritti anche nel triennio precedente, precludendo l'ingresso di nuovi operatori sia nell'immediato (Eurosport in relazione al pacchetto D), sia in futuro (l'esito della procedura era stato tale da incidere negativamente sulle aspettative di ingresso di nuovi *player*, scoraggiando qualsiasi concorrenza sul merito). Per tali ragioni, l'Autorità ha ritenuto che l'intesa fosse restrittiva per oggetto e particolarmente grave ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia.

In considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie per un totale di 66 milioni di euro a Sky, RTI/Mediaset Premium, nonché alla Lega Calcio e al suo *advisor* Infront.

#### GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

A dicembre 2016 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato ai sensi dell'articolo 101 del TFUE nei confronti delle società Linde Medicaire S.r.l., Medicaire Italia S.r.l., Medicaire Centro S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Medigas Italia S.r.l., Sapio Life S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A., Vivisol S.r.l., Vivisol Napoli S.r.l., Eubios S.r.l., Oxy Live S.r.l., Ossigas S.r.l., Magaldi Life S.r.l. e Ter.Gas. S.r.l., accertando l'attuazione di tre distinte intese poste in essere in occasione delle gare bandite da ASL Milano 1, ASUR Marche e SORESA, relative, rispettivamente, alla fornitura del servizio di ventiloterapia domiciliare (VTD) in parte della provincia di Milano, del servizio di VTD e ossigenoterapia domiciliare (OTD) nella Regione Marche e del servizio di OTD nella Regione Campania.

L'Autorità nel corso del procedimento ha accertato che Linde Medicaire S.r.l., Medicaire Italia S.r.l., Medigas Italia S.r.l., Sapio Life S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol S.r.l. avevano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in occasione delle quattro gare bandite tra il 2012 e il 2014 da o per conto di ASL Milano 1 per la fornitura del servizio di VTD a favore dei



## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

pazienti residenti nel territorio di competenza di tale ASL, in violazione del diritto antitrust, volta a mantenere artificiosamente alto il prezzo della fornitura dei servizi di VTD nonché a cristallizzare il mercato, garantendo un equilibrio nel posizionamento delle imprese ed evitando l'ingresso di nuovi operatori.

L'Autorità ha, altresì, accertato che le società Linde Medica S.r.l., Medicaire Centro S.r.l., Sapio Life S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol S.r.l. avevano coordinato le proprie strategie commerciali in occasione della gara bandita nel 2010 da ASUR Marche per la fornitura dei servizi di VTD e OTD a favore dei pazienti residenti nel territorio regionale, ostacolando un effettivo confronto concorrenziale tra le stesse fino a luglio 2014, in violazione della normativa antitrust.

L'Autorità ha, infine, accertato che le società Linde Medica S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Eubios S.r.l., Oxy Live S.r.l., Ossigas S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Ter.Gas. S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. avevano posto in essere una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, procedendo ad una ripartizione tra le stesse dei lotti in gara.

L'Autorità ha ritenuto che le intese poste in essere integrino tre distinte fattispecie di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'art. 101 del TFUE, finalizzate a concertare la politica commerciale delle imprese coinvolte, per massimizzare i propri profitti ed eludere, nell'ambito di gare ad evidenza pubblica, lo svolgimento di dinamiche concorrenziali in modo da disciplinare il livello dei prezzi dei servizi erogati a favore delle Amministrazioni.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto che i comportamenti contestati alle Parti costituissero tre intese uniche e complesse caratterizzate, ciascuna, dall'attuazione, nel tempo, di una serie di comportamenti tra loro complementari, collegati dalla comune volontà di condizionare in maniera anticoncorrenziale le modalità di affidamento dei servizi nonché l'esito delle gare indette dalla stazione appaltante nell'area geografica interessata.

Tali intese, avendo ad oggetto la concertazione sulla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi per conto di aziende sanitarie locali, si sono sostanziate in intese segrete di prezzo e di ripartizione del mercato, restrittive per oggetto e particolarmente gravi ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia antitrust<sup>65</sup>.

<sup>65</sup> Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, sentenza n. 2837, caso I722 - Logistica Internazionale.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

Richiamando la giurisprudenza consolidata, l'Autorità ha ritenuto che la fattispecie in esame costituisca "un tipico caso di intesa *hardcore*, restrittiva nel suo oggetto, comprendente sia la ripartizione del mercato, sia la determinazione concordata delle offerte, ulteriormente connotata dal fatto di insistere sullo svolgimento di pubbliche procedure di gara"<sup>66</sup>. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto di non doverne valutare la consistenza, come precisato nella Comunicazione della Commissione c.d. *De minimis*<sup>67</sup>, nonostante, nel caso di specie, le intese avessero coinvolto i principali - e la quasi totalità degli - operatori di mercato.

L'Autorità, per tutte le infrazioni, ha ritenuto cessata la durata delle stesse alla data della presentazione delle offerte in ognuna delle procedure ad evidenza pubblica esaminate.

L'Autorità ha deliberato l'imposizione, in ragione della gravità degli illeciti posti in essere, di sanzioni pecuniarie per i comportamenti delle Parti, per un valore complessivo pari a circa 47 milioni di euro.

#### TASSI SUI MUTUI NELLE PROVINCE DI BOLZANO E TRENTO

Nel febbraio 2016, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2 della l. 287/90 nei confronti della Federazione Cooperative Raiffeisen, di 14 Casse Raiffeisen operanti nella provincia di Bolzano (Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop., Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Lana Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Valle Isarco Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Merano Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Castelrotto Ortisei - Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Lagundo Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Wipptal Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Tures Aurina Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Prato-Tubre Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Nova Ponente-Aldino Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Silandro Soc. Coop. e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.) nonché della Federazione Trentina della Cooperazione, accertando due distinte intese restrittive della concorrenza nel mercato degli impieghi alle famiglie, rispettivamente, nelle province di Bolzano e Trento. Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione da parte dell'associazione di consumatori "Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige" in cui si ipotizzava l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra alcune banche operanti nella provincia di Bolzano.

L'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante dal punto di vista merceologico fosse quello degli impieghi alle famiglie consumatrici, che per consolidato orientamento costituiscono un autonomo mercato del prodotto. Tale mercato, dal punto di vista geografico, è stato ritenuto avere

<sup>66</sup> Cfr. da ultimo, TAR Lazio, 25 luglio 2016, sentenza n. 8506, caso I/782 - *Gare Amianto*. Si veda altresì TAR Lazio, 6 settembre 2016, sentenza n. 9555, caso I/761 - *Servizi tecnici accessori*.

<sup>67</sup> Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (Comunicazione *de minimis*), 2014/C 291/01.



## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

dimensione provinciale, in virtù della disponibilità della clientela a spostarsi per sostituire l'offerta di servizi di finanziamento attraverso la ricerca di altri operatori in aree geografiche attigue. In particolare, i mercati interessati dalle condotte contestate nel procedimento sono stati individuati nei due distinti mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento.

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha accertato una prima intesa restrittiva posta in essere dalle 14 Casse Raiffeisen Parti del procedimento e dalla Federazione Raiffeisen, volta a limitare il confronto concorrenziale attraverso il coordinamento in merito ai tassi di interesse e altre condizioni applicate alla clientela. In particolare, l'Autorità ha accertato che le società Cassa Raiffeisen di Brunico, Cassa Raiffeisen Valle Isarco, Cassa Rurale di Bolzano, Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei, Cassa Raiffeisen Lagundo, Cassa Raiffeisen Lana, Cassa Raiffeisen Merano, Cassa Raiffeisen Nova Ponente-Aldino, Cassa Raiffeisen Oltradige, Cassa Raiffeisen Prato-Tubre, Cassa Raiffeisen Silandro, Cassa Raiffeisen Tures Aurina, Cassa Raiffeisen Wipptal e la Federazione Raiffeisen avevano posto in essere un'intesa segreta, unica e complessa volta a coordinare le rispettive politiche commerciali sul mercato tramite scambi di informazioni sensibili relative anche a dati futuri, realizzati, a seconda delle singole società, nell'ambito i) del *Workshop ROI*, ii) del gruppo dei direttori commerciali, iii) del gruppo dei consulenti immobiliari.

Tale coordinamento era stato posto in essere al fine di condividere scelte strategiche e commerciali relative ai tassi e alle condizioni da applicare sul mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici. In questo unitario contesto, il coordinamento tra i soggetti coinvolti si era svolto su più livelli al fine di coinvolgere direttamente, all'interno di ogni impresa partecipante all'intesa, le persone con ruoli e funzioni di vertice, più utili al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

L'Autorità ha considerato che i comportamenti posti in essere dalle Parti avevano riguardato le principali variabili strategiche con cui le stesse potevano farsi concorrenza e si era realizzato con frequenza sistematica e per un lungo periodo di tempo. Era risultato, infatti, che gli stessi si erano protratti per un arco temporale di circa sette anni (dal 2007 al 2014). Lo scambio di informazioni, inoltre, non aveva riguardato dati storici o pubblicamente accessibili, ma aveva avuto ad oggetto informazioni non disponibili pubblicamente e, soprattutto, aveva riguardato condizioni attuali di prezzo e strategie commerciali future.

Sulla base degli elementi acquisiti, l'Autorità ha ritenuto, pertanto, che le 14 Casse Raiffeisen e la relativa Federazione avessero posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della l. 287/1990, che aveva avuto ad oggetto il coordinamento delle proprie

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

politiche commerciali attraverso un intenso scambio di informazioni circa il livello dei tassi e delle altre condizioni di prezzo applicate o da applicarsi.

Nel corso del medesimo procedimento, l'Autorità ha accertato, inoltre, una seconda intesa restrittiva posta in essere dalla Federazione Trentina della Cooperazione, volta a limitare il confronto concorrenziale tra gli istituti bancari ad essa aderenti. In particolare, il comportamento restrittivo era consistito in un coordinamento stabile e diffuso sul livello dei tassi di interesse dei mutui applicati alla clientela, realizzato tramite la diffusione da parte della stessa Federazione con cadenza mensile di un tasso di riferimento, idoneo a costituire un *focal point* per le Casse Rurali trentine.

L'Autorità ha considerato che l'individuazione e la diffusione di tale dato aveva comportato l'eliminazione del normale grado di incertezza in merito al comportamento tenuto dai concorrenti circa una variabile strategica, e aveva consentito l'attuazione di politiche commerciali uniformi in materia di definizione dei tassi di interesse da praticare alla clientela.

Alla luce di ciò, l'Autorità ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dalla Federazione Trentina della cooperazione, avendo ad oggetto la definizione di un prezzo di riferimento per le associate, fossero idonei a limitare il confronto competitivo e integrassero un'intesa orizzontale di prezzo, che costituisce una tra le violazioni più gravi del diritto della concorrenza. Con riguardo alla durata, tale intesa risultava in essere quantomeno a partire da novembre 2013 e risultava cessata al dicembre 2015.

In ragione della gravità e della durata delle infrazioni accertate, l'Autorità ha irrogato sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 27 milioni di euro nei confronti delle 14 Casse Raiffaisen, della Federazione Cooperative Raiffaisen e della Federazione Trentina della Cooperazione.

#### AGENZIE DI MODELLE

Nell'ottobre 2016, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti dei principali operatori attivi nell'ambito della fornitura di servizi di *model management* (si tratta delle nove società B.M. S.r.l. - Brave, D'management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.a., e dell'associazione Assem - Associazione Servizi Moda).

Il procedimento in questione è stato avviato a seguito della presentazione, da parte di un'agenzia di modelle (la società Img Italy S.r.l.), di una domanda semplificata in forma orale di non imposizione delle sanzioni (ai sensi dei paragrafi 10, 16 e 17 della "Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 15 della l. 10 ottobre 1990,